

REGOLAMENTO STUDENTI

...

Art. 8 – Iscrizione in regime di tempo parziale

1. Lo studente rientrante nelle categorie di cui al comma 4 che ritenga di non essere in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Studio di suo interesse e preveda di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di profitto, può iscriversi in regime di tempo parziale.
2. Lo studente può iscriversi in regime di tempo parziale sia all'atto dell'immatricolazione sia all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo, entro le date stabilite dal Manifesto Annuale degli Studi.
3. L'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale, ove non diversamente specificato dal Regolamento Didattico del singolo Corso di Studi.
4. L'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta dallo studente che rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) Studente lavoratore
Studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata, ivi compresi i casi di attività prestata in imprese familiari.
 - b) Studente impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari
Studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari conviventi non autosufficienti per ragioni di età o di salute.
 - c) Studente con problemi personali di salute o di invalidità
Studente affetto da malattie che non consentono la regolare progressione della carriera universitaria.
Studente con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010.
 - d) Studente con figli e studentesse in gravidanza
Studente con figli fino a 6 anni di età e studentessa gestante dall'ottavo mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista.
 - e) Studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale
 - f) Studente impegnato in attività artistica a livello professionale.
5. L'appartenenza ad una delle categorie elencate deve essere comprovata da idonea documentazione.
6. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio della durata normale del Corso di Studio e dovrà rispettare, di norma, la seguente ripartizione annuale dei crediti, per ciascuna delle due tipologie previste:
 - Corso di Laurea
 - a) 30 crediti all'anno per una durata di 6 anni;
 - b) 45 crediti all'anno per una durata di 4 anni.
 - Corso di Laurea Magistrale
 - a) 30 crediti all'anno per una durata di 4 anni;
 - b) 40 crediti all'anno per una durata di 3 anni.
 - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
 - a) 30 crediti all'anno per una durata di 10 anni;
 - b) 43 crediti all'anno per una durata di 7 anni.

La tipologia a) può essere scelta sia all'atto dell'immatricolazione sia all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo.

La tipologia b) può essere scelta soltanto all'atto dell'immatricolazione e non consente il passaggio al tempo pieno.

7. Lo studente iscritto in regime di tempo parziale ha diritto ad una riduzione della contribuzione dovuta per l'iscrizione, nella misura stabilita nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
8. I Consigli dei Corsi di Studio predispongono uno specifico piano di studio per gli studenti che richiedano l'iscrizione in regime di tempo parziale, avendo cura di assegnare annualmente gli insegnamenti a seconda del periodo di erogazione.
9. Per agevolare il percorso didattico degli studenti a tempo parziale, i Corsi di Studio potranno prevedere specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, ovvero il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
10. Il passaggio dall'iscrizione con regime a tempo pieno a quella con regime a tempo parziale e viceversa è consentito una sola volta nel corso della carriera universitaria, a condizione che venga richiesto entro il termine per l'iscrizione all'ultimo anno di corso, in caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, ovvero entro il termine per l'iscrizione al penultimo anno di corso, in caso di passaggio dal tempo parziale al tempo pieno. Il termine per effettuare il passaggio è stabilito nel Manifesto Annuale degli Studi.
11. Non è consentito il cambio di regime agli studenti iscritti nella posizione di fuori corso.